

GIURISPRUDENZA

CORTE EUROPEA
DIRITTI DELL'UOMO
GRANDE CAMERA

7 FEBBRAIO 2012

RICORSI

N. 40660/08-60641/08

PARTI:

VON HANNOVER
GERMANIA

Diritti della personalità

- Pubblicazione di fotografie • Libertà di espressione e diritto alla riservatezza
- Bilanciamento
- Fattispecie • Personaggi noti • Violazione dell'art. 8 della Convenzione
- Esclusione • Motivi.

Nel bilanciamento tra la libertà di espressione e la tute-

la della vita privata è riservato ai singoli Stati membri il margine di apprezzamento riguardo alla scelta degli strumenti volti a garantire il rispetto dell'art. 8 della Convenzione, che garantisce il rispetto della vita privata, valutate concretamente le circostanze del caso, le quali, nella presente fattispecie, hanno indotto ad escludere che vi sia stata violazione del suddetto articolo.

PROCEDURA. — 1. Il caso prende le mosse da due ricorsi (n. 40660/08 e n. 60641/08) contro la Repubblica Federale Tedesca, ricorsi presentati alla Corte, ex articolo 34 Cedu, dalla principessa Carliona von Hannover e dal principe Ernst August von Hannover (i ricorrenti) [...]

2. I ricorrenti lamentavano il fatto che le corti tedesche, negando loro un'ingiunzione preclusiva di ogni ulteriore pubblicazione di proprie fotografie, avessero violato il loro diritto alla protezione della vita privata, diritto garantito dall'articolo 8 della Convenzione. [...]

IL FATTO. — [...]

A. Circostanze del caso di specie

11. Sin dall'inizio degli anni novanta, la prima ricorrente ha tentato — sovente attraverso i palazzi di giustizia — di impedire la pubblicazione a mezzo di stampa di fotografie che la ritraevano in momenti della sua vita privata.

12. Due serie di scatti — scatti che [...] immortalavano la ricorrente con suo marito o in compagnia dell'attore Vincent Lindon — erano stati oggetto di tre diversi procedimenti presso le corti tedesche e, in particolare, avevano condotto alle pronunce della Corte Federale di Giustizia (19 Dicembre 1995) e della Corte costituzionale della Federazione Tedesca (15 Dicembre 1999), le quali avevano entrambe respinto le rivendicazioni della ricorrente.

13. I summenzionati procedimenti giudiziari erano poi stati oggetto della pronuncia *Von Hannover contro Germania* del 24 giugno 2004

(n. 59320/00, Corte europea dei diritti dell'uomo 2004-VI) con la quale la Corte deliberò che le sentenze dei giudici tedeschi avevano violato il diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata, diritto garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

14. Con riferimento alle motivazioni esplicitate dai giudici nazionali, la Corte fece le seguenti osservazioni:

« 72. Orbene, la Corte trova difficoltà a seguire l'interpretazione data dai tribunali interni all'art. 23, par. 1 della legge sui diritti di autore in materia artistica — interpretazione, che consiste nel qualificare un soggetto come personalità “assoluta” della storia contemporanea — dal momento che questa implica una protezione molto limitata della vita privata e del diritto all'immagine, simile qualificazione è concepibile per personalità della vita politica che ricoprono funzioni ufficiali. Non è, tuttavia, giustificabile per un soggetto “privato” come la ricorrente, nei cui confronti l'interesse del grande pubblico e della stampa scaturisce unicamente dalla sua appartenenza ad una famiglia reale, giacché non riveste funzioni ufficiali. Comunque, in tali condizioni, a parere della Corte sembra imporsi un'interpretazione restrittiva di tale legge affinché lo Stato soddisfi l'obbligo positivo derivante dalla Convenzione di protezione della vita privata e del diritto all'immagine.

73. Infine, la distinzione effettuata tra personalità “assolute” e personalità “relative” della storia contemporanea deve essere accessibile e manifesta, affinché in uno Stato di diritto l'individuo disponga di indicazioni precise sulla condotta da adottare; soprattutto, occorre che sappia esattamente quando e dove sia in una sfera protetta o, viceversa, in una sfera nella quale deve attendersi un'ingerenza da parte di terzi e soprattutto della stampa scandalistica.

74. La Corte ritiene pertanto che i criteri accolti nella fattispecie dai tribunali interni non fossero sufficienti a garantire una protezione effettiva della vita privata della ricorrente: infatti, in quanto personalità “assoluta” della storia contemporanea, può — in nome della libertà di stampa e dell'interesse della collettività — avvalersi di una protezione della sua vita privata solo se si trova in un luogo isolato, al riparo da sguardi indiscreti e se, inoltre, riesce a provarlo, circostanza quest'ultima che può rivelarsi difficile. In assenza di tali elementi, deve accettare di essere fotografata pressoché in ogni istante, in maniera sistematica, e che tali foto siano successivamente ampiamente diffuse, anche se, come era avvenuto nella fattispecie, i servizi fotografici e gli articoli che li accompagnano concernono esclusivamente particolari della sua vita privata ».

B. Le fotografie in questione

[...]

1. *Le fotografie pubblicate sulla rivista Frau im Spiegel*

a) La prima foto

17. La prima fotografia, apparsa sul numero 9/02 del 20 febbraio 2002, mostra i ricorrenti passeggiare durante la loro settimana bianca a St. Moritz. La fotografia in questione è stata pubblicata insieme ad un ar-

titolo intitolato: « *Il principe Ranieri - non solo a casa* ». [...] L'articolo recitava come segue:

« Le prime gemme sbocciano nei giardini del Palazzo di Monaco, ma il principe Ranieri sembra non nutrire alcun interesse per il fiorire della primavera. Egli esce per una passeggiata con sua figlia Stephanie. Lei lo sostiene mentre camminano lentamente. Nonostante il sole lui è raffreddato. Il vecchio gentiluomo è affaticato. L'ultima apparizione pubblica del principe di Monaco era stata tre settimane fa al festival del circo. Egli si era mostrato allegro e raggiante [...]. Da allora, tuttavia, egli non aveva più lasciato il palazzo. [...] Il Paese è preoccupato così come lo sono i suoi figli. Il principe Alberto (il quale sta attualmente prendendo parte ai giochi olimpici a Salt Lake City), la principessa Carolina (in vacanza a St. Moritz con il principe Ernst August von Hannover) e la principessa Stephanie fanno a turno per prendersi cura di loro padre. Egli, quando non sta bene, non deve essere lasciato solo a casa. Non senza l'affetto dei suoi figli ».

Sulla stessa pagina sono apparse una foto del principe Ranieri con sua figlia, la principessa Stephanie, e una foto del principe Alberto ai giochi olimpici di Salt Lake City.

b) La seconda fotografia

18. La seconda fotografia, apparsa sul numero 9/03 del 20 febbraio 2003, ritrae i ricorrenti mentre passeggiavano durante la loro settimana bianca a St. Moritz. La didascalia recitava: « *Ernest August von Hannover e sua moglie, la principessa Carolina di Monaco, si godono il sole e la neve di St. Moritz* ». Una piccola immagine del principe Alberto e due foto di membri di una famiglia reale europea sono apparse sulle stesse pagine. L'articolo, correlato alle foto, portava il titolo « *Divertimento reale sulla neve* » e parlava di come i personaggi fotografati fossero felici di incontrarsi a St. Moritz.

c) La terza foto

19. La terza foto, pubblicata sul numero 12/04 dell'11 marzo 2004, ritraeva i ricorrenti su di una seggiovia a Zürs am Arlberg durante la loro settimana bianca. Sulla stessa pagina apparivano anche una piccola fotografia del principe Ranieri, della ricorrente e del principe Alberto. Tale fotografia, scattata durante la festa nazionale del 19 novembre, veniva intitolata « *L'ultima apparizione della principessa* ». Un'altra foto della grandezza di mezza pagina mostrava la ricorrente al Ballo della Rosa. Le tre immagini corredevano un articolo intitolato « *La principessa Carolina. Tutta Monaco la attende* », [...] articolo i cui passi più significativi recitavano come segue:

« I biglietti per il Ballo della Rosa [...] sono in vendita da settimane. Gli ospiti verranno solo per lei: la principessa Carolina von Hannover. [...] Il principe è seriamente malato e, essendo appena stato dimesso dopo un'operazione cardiaca, è ancora troppe debole per prendere parte al ballo. [...] La principessa Carolina e suo marito, Ernst August von Hannover, apriranno il Ballo della Rosa con un walzer. In gennaio hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio. C'è stata anche un'altra occasione da festeggiare in casa von Hannover: il principe ha compiuto 50 anni il 2 febbraio. Egli ha festeggiato il suo compleanno con Carolina e alcuni

amici a St. Moritz [...]. La coppia stava trascorrendo le vacanze in Zürs am Arlberg, ma in occasione della festa di compleanno hanno passato alcuni giorni al Palace Hotel di St. Moritz ».

2. *La fotografia pubblicata sulla rivista Frau Aktuell*

20. La casa editrice WZV Westdeutsche Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG pubblicava, sul numero 9/02 del 20 febbraio 2002 della rivista Frau Aktuell, la medesima foto [...] apparsa, lo stesso giorno, sul numero 9/02 della rivista Frau im Spiegel (§ 17). L'articolo, al quale la fotografia era abbinata, veniva intitolato « *Amore genuino. La principessa Stephanie. Lei è l'unica a prendersi cura del principe malato* ». [...] I passaggi più rilevanti dell'articolo recitavano così:

« La sua vita sentimentale sembra scatenata ... una cosa è comunque certa: quanto si tratta di suo padre la principessa Stephanie sa metterci tutto il suo cuore. Mentre il resto della famiglia è in viaggio per il mondo, lei è al fianco del principe Ranieri, il quale sembra essere gravemente malato. Lei è l'unica a prendersi cura del re malato. La sorella di Stephanie, Carolina, è partita per qualche giorno di vacanza con suo marito, Ernst August, [...]. Il principe Alberto ha preso parte ai giochi olimpici di Salt Lake City [...]. Il principe Ranieri [...] è stato molto felice di vedere la sua figlia più piccola. Stephanie ha dedicato molto tempo al principe. Lo ha accompagnato in lunghe passeggiate e loro due si sono confidati l'uno con l'altra. [...]

Sulla stessa pagina è apparsa una fotografia — pubblicata lo stesso giorno sulla rivista Frau im Spiegel n. 9/02 — della principessa Stephanie con suo padre insieme con un suo ritratto e altre due foto del principe Alberto [...].

DIRITTO. — [...]

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

74. I ricorrenti lamentano il rifiuto delle autorità giudiziarie tedesche di concedere loro un'ingiunzione finalizzata a reprimere il perpetuarsi della pubblicazione delle fotografie apparse, il 20 febbraio 2002, sulle riviste *Frau im Spiegel*, numero 9/02, e *Frau Aktuell*, numero 9/02. Essi sostengono che sia stato violato il proprio diritto al rispetto della vita privata, così come garantito dall'articolo 8 della Convenzione [...]

B. MERITO

[...]

3. *Il giudizio della Corte*

[...]

b) *Principi generali*

i) *In merito alla vita privata*

95. La Corte ribadisce che il concetto di vita privata è da estendersi ad aspetti attinenti all'identità personale come, a titolo esemplificativo, il

nome, l'immagine, l'integrità fisica e morale; la garanzia accordata dall'articolo 8 della Convenzione è principalmente finalizzata ad assicurare lo sviluppo, in assenza di interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle relazioni con gli altri. Conseguentemente esiste una zona d'interazione fra un soggetto ed altri individui la quale, anche in un contesto pubblico, può essere fatta rientrare nell'ambito della vita privata. La pubblicazione di una fotografia può perciò violare la vita privata di un individuo anche se questi è un personaggio pubblico (si vedano: *Schüssel contro Austria* (dec.), n. 42409/98, 21 febbraio 2002; *Von Hannover contro Germania*, n. 59320/00, 24 giugno 2004, §§ 50 e 53; *Sciaccia contro Italia*, n. 50774/99, § 29; e *Petrina contro Romania*, no. 78060/01, § 27, 14 ottobre 2008).

96. Con riferimento alle fotografie, la Corte ha statuito che l'immagine di una persona costituisce uno dei principali attributi della sua personalità poiché essa rivela caratteristiche uniche e distingue quella persona dalle altre. Il diritto alla protezione dell'immagine rappresenta quindi una componente essenziale dello sviluppo personale. Esso presuppone principalmente il diritto a controllare l'uso della propria immagine, ivi compreso il diritto di rifiutare la pubblicazione della stessa. (si veda: *Reklos e Davourlis contro Grecia* n. 1234/05, § 40, 15 gennaio 2009).

97. La Corte ribadisce inoltre che, in determinate circostanze, una persona, anche qualora sia nota al grande pubblico, può aver diritto a godere di una legittima aspettativa di protezione e rispetto della propria vita privata. (Si vedano: *Von Hannover*, § 51; *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue contro Belgio*, n. 64772/01, § 78, 9 novembre 2006; *Standard Verlags GmbH contro Austria* (n. 2), no. 21277/05, § 48, 4 giugno 2009; *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) contro Francia*, no. 12268/03, § 53, 23 luglio 2009). [...]

ii) *In merito alla libertà d'espressione*

100. Il ricorso *de qua* richiede un esame della correttezza del bilanciamento avente ad oggetto il diritto al rispetto della vita privata proprio dei ricorrenti e il diritto della casa editrice a godere della libertà d'espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione. Per tale motivo la Corte ritiene opportuno richiamare i principi generali concernenti l'applicazione di quella disposizione.

101. La libertà d'espressione costituisce uno dei pilastri fondamentali dei moderni ordinamenti democratici e una delle condizioni basilari per il progresso e l'autorealizzazione individuale. Quanto disposto dall'articolo 10 comma 2 non è applicabile solo a quelle informazioni o idee che vengono favorevolmente accolte dagli uditori o che possono essere considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che possono offendere, turbare o disturbare il pubblico. Questo è quanto imposto dal pluralismo, dalla tolleranza e dalla larghezza di vedute, valori senza i quali qualsivoglia società non potrebbe essere considerata democratica. Come precisato dall'articolo 10, la libertà d'espressione è sottoposta ad eccezioni che richiedono, tuttavia, un'interpretazione restrittiva. La necessità di imporre restrizioni alla libertà di espressione deve essere provata in modo convincente (Si veda, *ex multis*, *Handyside contro Regno Unito*, 7 dicem-

bre 1976, § 49; *Editions Plon contro Francia*, n. 58148/00, § 42, ECHR 2004-IV; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July contro France* [Grande Camera], no. 21279/02 e 36448/02, § 45, ECHR 2007-IV).

102. La Corte ha ripetutamente enfatizzato il ruolo essenziale della stampa nelle moderne società democratiche. Benché non debba oltrepassare certi limiti riferibili, in particolare, alla protezione dell'altrui reputazione e degli altrui diritti, la stampa ha come suo dovere quello di impartire — nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità — informazioni e idee su qualsivoglia questione di pubblico interesse. La stampa ha il compito di divulgare tali informazioni ed idee e il pubblico ha il diritto di riceverle. Se così non fosse, la stampa sarebbe impossibilitata a svolgere il suo ruolo fondamentale di « *cane da guardia* » (si veda: *Bladet Tromsø e Stensaas contro Norvegia* [Grande Camera], n. 21980/93, §§ 59 e 62, ECHR 1999-III; *Pedersen e Baadsgaard contro Danimarca* [Grande Camera], n. 49017/99, § 71, ECHR 2004-XI). Inoltre, non rientra fra i compiti né della Corte né dei giudici nazionali quello di sostituire le proprie opinioni a quelle della stampa. Lo stesso può dirsi per quanto concerne le tecniche espressive adottate dalla stampa nei singoli casi di specie (si veda: *Jersild contro Denmark*, 23 Settembre 1994, § 31; *Stoll contro Svizzera* [Grande Camera], n. 69698/01, § 146, ECHR 2007-V).

103. La Corte, infine, ricorda come la libertà di espressione tuteli anche la pubblicazione di fotografie (si veda: *Österreichischer Rundfunk contro Austria* (dec.), n. 57597/00, 25 maggio 2004; *Verlagsgruppe News GmbH contro Austria* (n. 2), n. 10520/02, §§ 29 e 40, 14 dicembre 2006). Questo è peraltro un ambito nel quale la protezione dei diritti e dell'altrui reputazione assume particolare rilievo poiché le fotografie sono in grado di rivelare informazioni molto personali, se non intime, su di una persona o sulla sua famiglia (si veda: *Von Hannover*, cit., § 59; *Hachette Filipacchi Associés contro Francia*, n. 71111/01, § 42, ECHR 2007-VII; e *Eerikäinen e altri contro Finlandia*, n. 3514/02, § 70, 10 febbraio 2009). Inoltre, le fotografie pubblicate sulla stampa scandalistica o sulle riviste rosa — pubblicazioni generalmente finalizzate a soddisfare la curiosità del proprio pubblico su dettagli strettamente attinenti alla vita privata (si veda: *Société Prisma Presse contro Francia* (dec.), n. 66910/01 e 71612/01, 1 luglio 2003; *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., § 40) — sono sovente scattate in un clima di perpetua molestia il quale può portare a percepire un forte senso di intrusione nella propria sfera privata o, addirittura, un senso di persecuzione (si veda: *Von Hannover*, cit., § 59, *Gurgenidze contro Georgia*, n. 71678/01, § 59, 17 ottobre 2006).

iii) *In merito al margine di apprezzamento*

104. La Corte ribadisce che nel margine di apprezzamento riservato ai singoli Stati membri rientra la scelta degli strumenti volti a garantire il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione nell'ambito dei rapporti fra individui, [...] Analogamente, anche per quanto concerne l'articolo 10 della Convenzione, agli Stati membri è riservato un certo margine di apprezzamento nel determinare se, e in che misura, le limitazioni alla libertà di espressione introdotte dalle proprie leggi siano da considerarsi necessa-

105. Il margine di apprezzamento nazionale va però di pari passo con il controllo esercitato dalla Corte, controllo che ha per oggetto sia la legge sia la sua applicazione [...]. Tuttavia, nell'esercitare le sue funzioni di supervisione, il compito della Corte non è quello di rimpiazzare i giudici nazionali ma, al contrario, il suo lavoro consiste nello stabilire, alla luce del caso nel suo insieme, se le autorità nazionali abbiano esercitato i propri margini di apprezzamento compatibilmente a quanto imposto dal testo convenzionale (si veda: *Petrenco contro Moldavia*, n. 20928/05, § 54, 30 marzo 2010; *Polanco Torres and Movill Polanco contro Spagna*, n. 34147/06, § 41, 21 settembre 2010; *Petrov contro Bulgaria*, n. 27103/04, 2 novembre 2010).

106. In casi come quello di specie — casi che richiedono l'esercizio di un bilanciamento fra la libertà di espressione e il diritto alla tutela della vita privata — la Corte ritiene che l'esito del giudizio non dovrebbe, in teoria, variare a seconda che il ricorso sia stato presentato ex articolo 8 dalla persona ritratta nell'articolo di giornale o che lo stesso sia stato presentato dall'editore ex articolo 10. Questi diritti, infatti, meritano ugual rispetto (si veda: *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) contro Francia*, n. 12268/03, § 41, 23 luglio 2009; *Timciuc contro Romania*, n. 28999/03, § 144, 12 ottobre 2010; *Mosley contro Regno Unito*, n. 48009/08, § 111, 10 maggio 2011; inoltre: 11mo punto della Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare sopraccitata). Ne consegue che il margine di apprezzamento teoricamente dovrebbe essere il medesimo in entrambi i casi.

[...]

iv) I criteri rilevanti per operare il bilanciamento

108. Qualora la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza debbano essere oggetto di bilanciamento, i criteri individuati dalla giurisprudenza e rilevanti ai fini del presente caso sono i seguenti.

α) Contributo a dibattiti d'interesse generale

109. Un criterio iniziale ed essenziale è rappresentato dal contributo, arrecato dalle fotografie o dagli articoli pubblicati, a dibattiti d'interesse generale. (*Von Hannover contro Germania*, n. 59320/00, § 60, 24 giugno 2005; *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue contro Belgio*, n. 64772/01, § 68, 9 novembre 2006; *Standard Verlags GmbH contro Austria (n. 2)*, n. 21277/05 § 46, 4 giugno 2009). La Corte ritiene comunque utile precisare che di interesse pubblico non sono solo le pubblicazioni inerenti a fatti politici o ad accadimenti di cronaca (*White contro Svezia*, n. 42435/02, § 29, 19 settembre 2006; *Egeland e Hanseid contro Norvegia*, n. 34438/04, § 58, 16 aprile 2009; *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue contro Belgio*, n. 64772/01, § 72, 9 novembre 2006); tale interesse può rinvenirsi anche con riferimento a vicende sportive o riguardanti personaggi del mondo dello spettacolo (*Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH contro Austria*, n. 5266/03, § 25, 22 febbraio 2007; *Colaço Mestre and SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. contro Portogallo*, n. 11182/03 e 11319/03, § 28, 26 aprile 2007; e *Sapan contro Turchia*, n. 44102/04, § 34, 8 giugno 2010). I vociferati problemi coniugali di un capo di Stato o le difficoltà finanziarie di un famoso cantante non possono tuttavia considerarsi come questioni di pubblico interesse (*Standard*

Verlags GmbH, cit., § 52; *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., § 43).

β) Qual è l'oggetto del reportage? Quanto è nota la persona della quale si parla?

110. Il ruolo e le funzioni ricoperti dalla persona di cui si scrive nonché la natura delle attività che sono oggetto dell'articolo o delle fotografie costituiscono un altro importante criterio da tenere in considerazione. Deve operarsi una distinzione fra comuni cittadini e attori del contesto pubblico come, ad esempio, politici o uomini pubblici. Mentre un comune cittadino può rivendicare e vedersi riconosciuta una piena tutela della propria vita privata, lo stesso non può affermarsi con riferimento a personaggi pubblici. (*Minelli contro Svizzera* (dec.), n. 14991/02, 14 giugno 2005; *Petrenco*, cit., § 55). Deve comunque essere operata una fondamentale distinzione fra il divulgare informazioni inerenti fatti in grado di contribuire a dibattiti d'interesse pubblico — per esempio notizie relative l'agire di uomini politici nell'esercizio delle proprie funzioni — e il diffondere dettagli della vita privata di persone che non esercitano funzioni di rilevanza pubblica. (*Von Hannover*, cit., § 63, e *Standard Verlags GmbH*, cit., § 47). Nel primo caso, divulgando informazioni di interesse pubblico, la stampa esercita un ruolo di « *cane da guardia* » della democrazia; nella seconda ipotesi, invece, la funzione di « *public watchdog* » della stampa appare di minor rilievo. Sebbene in alcune particolari ipotesi — specialmente qualora siano coinvolti uomini politici — il diritto della collettività ad essere informata si può estendere fino a ricomprendere peculiari circostanze inerenti aspetti della vita privata di personaggi pubblici, alla collettività non può comunque essere riconosciuto il diritto a ricevere informazioni nel caso siano pubblicate, al solo scopo di soddisfare la curiosità dei lettori, immagini e notizie inerenti la vita privata di tali personaggi. (*Von Hannover*, cit., § 65; *Standard Verlags GmbH*, cit., § 53; si veda inoltre il punto 8 della Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare — cit. § 51). Nel secondo caso la libertà di espressione richiede d'essere più restrittivamente interpretata. (*Von Hannover*, cit., § 66; *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., § 40; e *MGN Limited*, cit., § 143).

γ) Condotta precedente della persona di cui si scrive

111. Altri fattori dalla cui considerazione non si può prescindere sono il comportamento tenuto, dalla persona interessata, anteriormente alla pubblicazione dell'articolo in questione, e l'eventuale precedente divulgazione di fotografie o informazioni correlate. (*Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., §§ 52-53; *Sapan*, cit., § 34). Tuttavia, il solo fatto d'aver cooperato con la stampa in precedenti occasioni non può valere quale giustificazione per imporre alla parte interessata una privazione di qualsivoglia tutela contro l'ulteriore pubblicazione della propria immagine (*Ege-land e Hanseid*, cit., § 62).

δ) Contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione

112. Il modo in cui le fotografie e gli articoli vengono pubblicati o la maniera nella quale la persona interessata è mostrata nelle fotografie o descritta nell'articolo possono essere altri fattori da tenere in considerazione (*Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. con-*

tro Austria (3), n. 66298/01 e 15653/02, § 47, 13 dicembre 2005; *Reklos e Davourlis contro Grecia*, n. 1234/05, § 42, 15 gennaio 2009; e *Jokitaipale e altri contro Finlandia*, n. 43349/05, § 68, 6 aprile 2010). Il grado di diffusione dell'articolo o delle fotografie possono altresì essere considerati elementi di valutazione importanti: può essere rilevante considerare se il giornale sia diffuso su scala nazionale o solamente locale e se la sua tiratura sia più o meno ampia. (*Karhuvaara e Italehti contro Finlandia*, n. 53678/00, § 47, ECHR 2004-X; *Gurgenidze contro Georgia*, n. 71678/01, § 55, 17 ottobre 2006).

ε) Circostanze nelle quali le fotografie sono state scattate

113. Da ultimo, la Corte ha ritenuto che non si potesse trascurare di prendere in considerazione il contesto e le circostanze nelle quali le fotografie sono state scattate. (si veda: *Gurgenidze contro Georgia*, n. 71678/01, § 56, 17 ottobre 2006; *Reklos and Davourlis contro Grecia*, n. 1234/05, § 41, 15 gennaio 2009; o qualora le foto siano state scattate mediante sotterfugi, mezzi illeciti o senza che il soggetto ritratto ne fosse a conoscenza si veda: *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., § 47, *Flinkkilä e altri contro Finlandia*, n. 25576/04, § 81, 6 aprile 2010). Non deve altresì trascurarsi di prendere in considerazione la natura e l'importanza sia dell'intromissione nella sfera privata sia delle conseguenze della pubblicazione di notizie e fotografie per la persona che è stata ritratta. (Si veda: *Egeland e Hanseid*, cit., § 61). Per persone comuni, sconosciute al grande pubblico, la divulgazione di proprie foto può comportare un'interferenza ben più rilevante rispetto alla pubblicazione di un articolo scritto. (si veda: *Eerikäinen e altri*, cit., § 70, e *A. conto Norvegia*, cit., § 72).

c) Applicazione dei principi al presente caso di specie

114. La Corte rileva che, in seguito alla sentenza Von Hannover, sono intervenuti dei mutamenti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale. La Corte nota, *inter alia*, che dovrà essere attribuita importanza al fatto che l'articolo contribuisca ad un effettivo dibattito e il suo contenuto vada al di là del desiderio di soddisfare la mera curiosità del pubblico. [...] Benché la libertà di espressione tuteli anche l'«*entertainment press*» — osserva la Corte — l'interesse del lettore ad essere intrattenuto, generalmente, ha meno rilevanza rispetto all'interesse alla tutela della riservatezza.

[...]

116. [...] La Corte ricorda che il suo compito non è quello di revisionare in astratto le leggi e la giurisprudenza nazionali, ma essa è chiamata a determinare se le modalità concrete con le quali queste ultime hanno trovato applicazione abbiano violato l'articolo 8 della Convenzione (si veda: *Karhuvaara e Italehti*, cit., § 49).

117. [...] è opinione della Corte di Giustizia Federale che l'argomento trattato dagli articoli potesse qualificarsi come evento sociale contemporaneo e, pertanto, i giornali erano legittimati a darne notizia e a diffondere le fotografie di cui al presente ricorso [...] La Corte costituzionale Federale, da parte sua, ha osservato che la Corte di Giustizia Federale, considerando

la malattia del principe regnante fatto di interesse generale, aveva ritenuto la stampa legittimata a divulgare notizie inerenti al modo in cui i figli di quest'ultimo tentavano di conciliare i propri doveri di solidarietà familiare con esigenze della propria vita privata, fra le quali il desiderio di trascorrere periodi di vacanza. La Corte ha confermato che fra le fotografie e gli eventi descritti nell'articolo c'era un legame sufficientemente stretto.

118. La Corte osserva che, dal punto di vista convenzionale, non può criticarsi l'esame posto in essere dalla Corte di Giustizia Federale, esame che ha preso in considerazione il valore delle fotografie alla luce degli articoli ai quali esse erano correlate (si veda, *mutatis mutandis*, *Tønssbergs Blad A.S. e Haukom*, cit., § 87, e *Österreichischer Rundfunk contro Austria*, n. 35841/02, §§ 68 e 69, 7 dicembre 2006). La Corte è dell'opinione che, tenendo in considerazione le motivazioni addotte dalle corti tedesche, la qualificazione della malattia del principe Ranieri come evento sociale contemporaneo non possa essere considerata irragionevole (si veda, *mutatis mutandis*, *Editions Plon*, cit., §§ 46-57). [...]

120. La Corte di Giustizia Federale ha palesemente basato le proprie motivazioni sulla premessa che entrambi i ricorrenti fossero personaggi noti in grado di attrarre l'attenzione del pubblico [...] Nonostante il fatto che la ricorrente non sia investita di funzioni ufficiali per conto del Principato di Monaco — osserva la Corte — non può non affermarsi che i ricorrenti — indubbiamente personaggi noti — siano comuni cittadini. Al contrario, essi devono essere considerati come figure pubbliche. (Si veda: *Gurgenidze*, cit., § 40; *Sciacca*, cit., § 27; *Reklos e Davourlis*, cit., § 38; *Giorgi Nikolaishvili contro Georgia*, n. 37048/04, § 123)

121. La Corte di Giustizia Federale ha poi esaminato le circostanze nelle quali erano state scattate le fotografie dei ricorrenti. Il fatto che le fotografie siano state scattate senza il consenso degli interessati — ha osservato il Governo tedesco — non significa necessariamente che le stesse siano state fatte surrettiziamente, in condizioni giudicabili sfavorevoli per i ricorrenti. Questi ultimi sostengono che le fotografie siano state scattate in un clima di generale molestia con la quale essi debbono costantemente confrontarsi.

122. La Corte osserva che la Corte di Giustizia Federale è pervenuta alla conclusione che i ricorrenti non avessero prodotto prova alcuna del denunciato clima sfavorevole nel quale le fotografie sarebbero state scattate e, pertanto, non ci fossero elementi che comprovassero che esse erano state scattate surrettiziamente o con strumenti segreti tali da rendere la loro pubblicazione illecita. La Corte costituzionale Federale ha specificato che la casa editrice ha fornito dettagli su come siano state fatte le fotografie apparse su *Frau im Spiegel* e che, nonostante ciò, la prima ricorrente non si sia rivolta a nessun tribunale civile per lamentare l'inadeguatezza dei dettagli forniti dall'editore né per lamentare il fatto che tali foto fossero state scattate in condizione a lei non favorevoli.

d) Conclusioni

124. La Corte rileva che, in conformità a quanto stabilito dalla sua giurisprudenza, i giudici tedeschi hanno attentamente contemplato il di-

ritto di espressione della casa editrice con il diritto al rispetto delle vita privata proprio delle parti ricorrenti. Nel giudizio di bilanciamento, le corti tedesche hanno attentamente valutato se le fotografie, considerate alla luce dell'articolo con esse pubblicato, avessero contribuito a ingenerare un dibattito di interesse generale e, ai fini del giudizio, a tale valutazione hanno attribuito un'importanza fondamentale. Esse non hanno inoltre mancato di prendere in considerazione le circostanze in cui le fotografie furono scattate.

125. La Corte osserva inoltre che i giudici nazionali hanno esplicitamente preso in considerazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo rilevante per il caso di specie. Mentre la Corte di Giustizia Federale ha semplicemente mutato il suo orientamento sulla scorta della sentenza Von Hannover, la Corte costituzionale Federale ha svolto una dettagliata analisi della giurisprudenza della Corte al fine di ribattere alle affermazioni dei ricorrenti, affermazioni secondo le quali essa avrebbe mostrato noncuranza per la Corte e la giurisprudenza di Strasburgo.

126. Considerato quanto sopra e tenuto conto del margine di apprezzamento spettante, in sede di bilanciamento, ai paesi membri, la Corte ritiene che i giudici nazionali abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione. Conseguentemente non si riscontra alcuna violazione di suddetta disposizione.

P.Q.M. — [...]

3. *Dichiara* che non c'è stata nessuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

CORTE EUROPEA
DIRITTI DELL'UOMO
GRANDE CAMERA
7 FEBBRAIO 2012
RICORSO N. 39954/08

PARTI: SPRINGER
GERMANIA

Dritti della personalità

- Personaggio noto (attore)
- Pubblicazione di fotografie con articoli aventi ad oggetto la notizia dell'arresto del soggetto ritratto
- Libertà di espressione e diritto alla riservatezza
- Bilanciamento • Criteri
- Violazione dell'art. 10 della Convenzione
- Sussistenza • Motivi.

Nel bilanciamento tra la libertà di espressione e la tu-

tela della vita privata è riservato ai singoli Stati membri il margine di apprezzamento riguardo alla scelta degli strumenti volti a garantire il rispetto dell'art. 10 della Convenzione, che stabilisce i presupposti affinché possa aversi una limitazione alla libertà di espressione in una società democratica, valutate concretamente le circostanze del caso, che, nella presente fattispecie, hanno indotto ad affermare che vi sia stata violazione del suddetto articolo.

PROCEDURA. — [...] 2. *Ex* articolo 10, la ricorrente [ndr: Axel Springer AG, società tedesca — casa editrice] lamenta l'emissione dell'ingiunzione che le ha vietato di pubblicare notizie inerenti l'arresto e la condanna di un famoso attore per illeciti inerenti l'uso e il possesso di sostanze stupefacenti.

IL FATTO.

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

9. La ricorrente è una società a responsabilità limitata (*public limited company*) iscritta al registro delle imprese di Amburgo. Essa pubblica « *The Bild* », un quotidiano ad alta tiratura. Il presente ricorso concerne due articoli — apparsi sul suddetto quotidiano — inerenti X, un famoso attore televisivo. Fra il maggio 1998 e il novembre 2003 X ha recitato la parte del commissario Y, l'eroe in una serie televisiva che, fino al 2005, è stata trasmessa in prima serata da un'emittente privata. [...] L'audience media del telefilm si aggirava attorno al 18% dello share [...]

10. Il 14 giugno 2003 la ricorrente aveva rivelato la notizia che X era stato condannato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. A seguito della diffida emessa per conto di X, la ricorrente s'impegnava ad astenersi dal pubblicare informazioni secondo le quali sarebbero stati trovati a casa di X 4 grammi di cocaina, cocaina che, speditagli per posta dal Brasile, gli sarebbe costata una condanna al carcere, sospesa per 5 mesi, e una sanzione dell'ammontare di euro 5.000.

A. L'arresto di X

11. Il 23 settembre 2004, alle 23 circa, X fu arrestato al festival della birra di Monaco perché in possesso di cocaina. In una dichiarazione giurata un giornalista della Axel Springer AG affermò di aver domandato ad un poliziotto presente sulla scena se X fosse stato arrestato e se si su quali basi. Il poliziotto confermò l'arresto di X [...] senza fornire ulteriori dettagli.

12. [...] Il giornalista contattò poi W, il pubblico ministero della procura regionale di Monaco incaricato delle relazioni con la stampa, e gli domandò ulteriori informazioni. W confermò che X era stato arrestato [...] perché trovato in possesso di cocaina. Secondo quanto riferito da W, alcuni poliziotti in borghese avevano arrestato X dopo averlo visto fare movimenti sospetti con la mano all'uscita di una toilette. Gli agenti lo perquisirono e, trovandolo in possesso di una busta contenente 0.23 grammi di cocaina, lo arrestarono. Secondo W, l'arresto ebbe luogo attorno alle 23 del 23 settembre e, al momento, si stava ancora investigando sulla denuncia.

B. Gli articoli pubblicati

1. Il primo articolo

13. Nell'edizione del 29 settembre 2004, il *The Bild*, il quotidiano edito dalla ricorrente, pubblicava, in prima pagina e a caratteri cubitali, il seguente titolo: « *Cocaina! Il commissario X acciuffato all'Oktoberfest di Monaco.* ». L'articolo, stampato in caratteri più piccoli, recitava così:

« *Egli usciva dalla toilette picchiettandosi il naso in modo sospetto quando venne arrestato! Al festival della birra la polizia acciuffò X (età, il commissario Y della TV) in possesso di una busta contenente cocaina. I dettagli a pagina 12* ».

Il seguente titolo appariva a pagina 12 del quotidiano: « *La star televisiva X catturata in possesso di cocaina. Un bretzel, un boccale di birra [...] e una striscia di coca* ». L'articolo, stampato in piccolo, recitava così:

« *Giovedì notte, ore 23. Al festival della birra si beveva, si festeggiava, si andava a braccetto. E si sniffava... Nel tendone delle celebrità X, la star della TV (età, vero nome ...), usciva dalla toilette picchiettandosi il naso in modo sospetto e attirando l'attenzione di alcuni agenti di polizia. Questi ultimi perquisirono il protagonista del telefilm Y [...]. COCAINA! X aveva con se un pacchetto contenente 0.23 grammi di cocaina e venne arrestato. Il pubblico ministero di Monaco intervistato da The Bild: "Egli stava facendo dei movimenti sospetti con la mano, picchiettandosi il naso con le dita. Questo gesto attirò l'attenzione di alcuni dei nostri agenti. È in corso un'indagine. È coinvolto solo un piccolo quantitativo di cocaina. W.: "Proprio al centro dell'area ove si svolgeva il festival — avrebbe potuto sniffare tabacco, ma i nostri uomini hanno intuito per queste cose..." X aveva già dei precedenti con la giustizia per possesso di sostanze stupefacenti. [...]* »

L'articolo era correlato da tre fotografie di X, una in prima pagina e le altre due a pagina 12.

14. Lo stesso giorno, nel corso della mattinata, altre agenzie di stampa e altri quotidiani riportarono la notizia dell'arresto di X, facendo in parte riferimento all'articolo pubblicato sul *The Bild*. Quel giorno il pubblico ministero W confermò ad altri media ed emittenti televisive i fatti riportati dal *The Bild* [...]. Nel corso di una trasmissione il pubblico ministero W fece la seguente affermazione:

« *Alcuni agenti di polizia videro X, all'uscita di una toilette, fare dei movimenti sospetti con la mano e giunsero alla conclusione che doveva aver assunto delle sostanze stupefacenti. Essi lo perquisirono e trovarono una busta contenete 0.213 grammi di cocaina. Egli era già stato condan-*

nato per aver importato sostanze stupefacenti ed aveva ricevuto una condanna con sospensione condizionale. [...] Ora egli può aspettarsi un'ulteriore condanna al carcere anche se la quantità trovata in suo possesso è insignificante ».

2. Il secondo articolo

15. Il 7 luglio 2005 il *The Bild* pubblicava il seguente titolo: « *Il commissario X della serie televisiva confessa d'aver fatto uso di cocaina. Egli è condannato a pagare 18,000 euro.* » L'articolo recitava come segue:

« Monaco — In Tv veste i panni di un commissario che mette i criminali dietro le sbarre. Ieri, è stato l'attore X (età, ...) ad essere trascinato innanzi ad una corte e a confessare! X, interrogato dalla Corte distrettuale di Monaco sull'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, ha confessato di fare uso di droghe. [...] X ha confessato alla Corte: "Occasionalmente ho fumato cannabis e, di tanto in tanto, ho fatto uso di cocaina. Non ne vado orgoglioso. Non si tratta di un'abitudine ma solo qualcosa che faccio qualche volta". Alla domanda della Corte "Fa attualmente uso di sostanze stupefacenti?" X ha risposto: "No, fumo sigarette." La sentenza: una sanzione dell'ammontare di 18,000 euro. La Corte: "È stata positivamente valutata la piena confessione resa dall'imputato." In Tv X continua le sue indagini dalla parte della legge e dell'ordine. [...]

L'articolo era corredato da una fotografia di X.

[...]

II. IL DIRITTO E LE PRASSI NAZIONALI E IL DIRITTO EUROPEO

A. La legislazione e le prassi nazionali

[...]

2. Giurisprudenza rilevante

48. Nella sentenza del 15 novembre 2005 (n. Vi ZR 286/04) la Corte di Giustizia Federale conferma il suo consolidato orientamento secondo cui la natura del reato e lo *status* della persona sospettata d'averlo commesso rappresentano criteri rilevanti per determinare la legittimità della notizia divulgante il nome della persona interessata. [...] La Corte Federale di Giustizia evidenzia come la sentenza resta dalla Corte (di Strasburgo) nel caso Von Hannover contro Germania del 24 giugno 2004 (n. 59320/00, ECHR 2004-VI) non consenta di pervenire ad una diversa conclusione. In quel caso l'articolo (e le foto) descrivevano la quotidianità di Carolina Von Hannover ed erano finalizzati esclusivamente a soddisfare la curiosità di un determinato numero di lettori sulla di lei vita privata.

[...]

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

53. La ricorrente agisce in giudizio contro l'ingiunzione che le ha vietato di divulgare notizie inerenti all'arresto e alla condanna di X. Il ricorso è fondato sull'articolo 10 della Convenzione, [...]

B. Merito

[...]

3. Il giudizio della Corte

75. Le parti convengono sul fatto che le decisioni giudiziarie rese sul presente caso costituiscono un'interferenza con il diritto d'espressione della ricorrente [...]

76. Una tale interferenza si porrebbe in contrasto con la Convenzione se non fossero soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10 comma 2. È pertanto necessario determinare se tale interferenza sia stata « *prescritta dalla legge* », abbia perseguito un obiettivo o degli obiettivi legittimi ai sensi dell'articolo 10 comma 2 e se sia stata « *necessaria in una società democratica* » per conseguire il/i suddetto/i obiettivo/i.

[...]

a) Principi generali

i) Libertà d'espressione

78. La libertà d'espressione costituisce uno dei pilastri fondamentali delle società democratiche e rappresenta una condizione basilare sia per il progresso di quest'ultima sia per la realizzazione individuale. [...] La libertà di espressione è soggetta ad eccezioni le quali, tuttavia, devono essere restrittivamente interpretate. La necessità di imporre limitazioni alla libertà d'espressione deve essere motivata in modo convincente. (*ex multis*, *Handyside contro Regno Unito*, 7 dicembre 1976, § 49, Series A n. 24; *Editions Plon contro Francia*, n. 58148/00, § 42, ECHR 2004-IV; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July contro Francia* [Grande Camera], n. 21279/02 e 36448/02, § 45, ECHR 2007-IV).

79. [...] Benché la stampa non debba oltrepassare certi limiti — limiti riguardanti in particolare il rispetto dei diritti degli altri e la protezione dell'altrui reputazione — è suo dovere divulgare [...] idee ed informazioni di pubblico interesse. Non solo la stampa ha il compito di diffondere tali idee ed informazioni, ma il pubblico ha il correlativo diritto a riceverle. Se così non fosse la stampa non sarebbe in grado di esercitare il suo ruolo di « *cane da guardia* » delle moderne democrazie (*Bladet Tromsø e Stensaas contro Norvegia* [Grande Camera], n. 21980/93, §§ 59 e 62, ECHR 1999-III; *Pedersen e Baadsgaard contro Danimarca* [Grande Camera], n. 49017/99, ECHR 2004-XI, § 71).

80. Questo dovere proprio della stampa si estende anche a servizi e commenti aventi ad oggetto procedimenti giudiziari [...]; la stampa contribuisce a realizzare la pubblicità dei processi e, pertanto, concorre a dare applicazione all'articolo 6 comma 1 che prescrive la pubblicità delle udienze. [...]

ii) Limiti alla libertà d'espressione

[...]

82. [...] L'articolo 8 non può essere invocato per denunciare episodi di offesa alla propria reputazione se questi sono la prevedibile conseguenza di proprie azioni quali, ad esempio, la commissione di un reato (*Sidabras e Diautas contro Lituania*, n. 55480/00 e 59330/00, § 49, ECHR 2004-VIII)

83. Nell'esaminare i profili di necessità delle limitazioni alla libertà di espressione finalizzate a tutelare la reputazione ed i diritti altrui, la Corte deve verificare se le autorità nazionali abbiano operato un equo contemperamento [...] fra la libertà d'espressione, tutelata dall'articolo 10, e il diritto al rispetto della vita privata, protetto dall'articolo 8. (*Hachette Filipacchi Associés contro Francia*, n. 71111/01, § 43, 14 giugno 2007; *MGN Limited contro Regno Unito*, n. 39401/04, § 142, 18 gennaio 2011).
[...]

iii) Margine di apprezzamento

85. La Corte ribadisce che, ex articolo 10 della Convenzione, gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità nel determinare se e quanto una limitazione alla libertà di espressione possa dirsi necessaria. (*Tammer contro Estonia*, n. 41205/98, § 60, ECHR 2001-I; *Pedersen e Baadsgaard*, cit., § 68).

86. Il margine di apprezzamento statale si accompagna con il controllo operato dalla Corte, controllo che ha ad oggetto sia le leggi sia la loro applicazione [...] (*Karhuvaara e Iltalehti contro Finlandia*, n. 53678/00, § 38, ECHR 2004-X; *Flinkkilä e altri contro Finlandia*, n. 25576/04, 6 aprile 2010, § 70). Nell'esercitare tale controllo, il compito della Corte non è quello di sostituirsi ai giudici nazionali. Alla Corte è attribuito il compito di riesaminare, alla luce del caso nel suo insieme, la decisione nazionale e verificare se i giudici nazionali abbiano esercitato il proprio apprezzamento discrezionale in conformità alle disposizioni della Convenzione. (*Petrenco contro Moldavia*, n. 20928/05, § 54, 30 marzo 2010; *Polanco Torres e Movilla Polanco contro Spagna*, n. 34147/06, 21 settembre 2010, § 41; *Petrov contro Bulgaria* (dec.), n. 27103/04, 2 novembre 2010).

87. [...] La Corte ritiene che l'esito del ricorso, in via di principio, non dovrebbe variare a seconda del fatto che esso sia stato presentato, ex articolo 10, dall'editore o, ex articolo 8, dalla persona descritta nell'articolo. Questi diritti meritano infatti ugual rispetto (*Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) contro Francia*, n. 12268/03, § 41, 23 luglio 2009; *Timciuc contro Romania* (dec.), n. 28999/03, § 144, 12 ottobre 2010; *Mosley contro Regno Unito*, n. 48009/08, § 111, 10 maggio 2011; si veda anche l'11^{mo} punto della *Risoluzione 1165(1998) sul diritto alla privacy dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa*) [...]

iv) Criteri rilevanti per operare il bilanciamento

89. Quando il diritto alla libertà d'espressione deve essere oggetto di bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata, i criteri individuati dalla giurisprudenza e rilevanti per il caso di specie sono quelli qui di seguito riportati:

α) Contributo a dibattiti di interesse generale

90. Un criterio iniziale ed essenziale è rappresentato dal contributo, arrecato dalle fotografie o dagli articoli pubblicati, a dibattiti d'interesse generale. (*Von Hannover contro Germania*, n. 59320/00, § 60, 24 giugno 2005; *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue contro Belgio*, n. 64772/01, § 68, 9 novembre 2006; *Standard Verlags GmbH contro Austria* (n. 2), n. 21277/05 § 46, 4 giugno 2009). A determinare la definizione di interesse pubblico

sono le circostanze dei singoli casi di specie. La Corte ritiene comunque sia utile precisare che di interesse pubblico possono essere non solo le pubblicazioni inerenti a fatti politici o ad accadimenti di cronaca (*White contro Svezia*, n. 42435/02, § 29, 19 settembre 2006; *Egeland e Hanseid contro Norvegia*, n. 34438/04, § 58, 16 aprile 2009; *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue contro Belgio*, n. 64772/01, § 72, 9 novembre 2006); tale interesse può rinvenirsi anche con riferimento a vicende sportive o riguardanti personaggi del mondo dello spettacolo (*Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH contro Austria*, n. 5266/03, § 25, 22 febbraio 2007; *Colaço Mestre e SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. contro Portogallo*, n. 11182/03 e 11319/03, § 28, 26 aprile 2007; e *Sapan contro Turchia*, n. 44102/04, § 34, 8 giugno 2010). I vociferati problemi coniugali di un capo di Stato o le difficoltà finanziarie di un famoso cantante non possono tuttavia considerarsi come questioni di pubblico interesse (*Standard Verlags GmbH*, cit., § 52; *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., § 43).

β) Qual è l'oggetto della pubblicazione? Quanto è nota la persona della quale si parla?

91. Il ruolo e le funzioni ricoperti dalla persona di cui si scrive nonché la natura delle attività che sono oggetto dell'articolo o delle fotografie costituiscono un altro importante criterio da tenere in considerazione. Deve operarsi una distinzione fra comuni cittadini e attori del contesto pubblico come, ad esempio, politici o uomini pubblici. Mentre un comune cittadino può rivendicare e vedersi riconosciuta una piena tutela della propria vita privata, lo stesso non può affermarsi con riferimento a personaggi pubblici. (*Minelli contro Svizzera (dec.)*, n. 14991/02, 14 giugno 2005; *Petrenco*, cit., § 55). Deve comunque essere operata una fondamentale distinzione fra il divulgare informazioni inerenti fatti in grado di contribuire a dibattiti d'interesse pubblico — per esempio notizie relative all'agire di uomini politici nell'esercizio delle proprie funzioni — e il diffondere dettagli della vita privata di persone che non esercitano funzioni di rilevanza pubblica. (*Von Hannover*, cit., § 63, e *Standard Verlags GmbH*, cit., § 47). Nel primo caso, divulgando informazioni di interesse pubblico, la stampa esercita un ruolo di « *cane da guardia* » della democrazia; nella seconda ipotesi, invece, la funzione di « *public watchdog* » della stampa appare di minor rilievo. Sebbene in alcune particolari ipotesi — specialmente qualora siano coinvolti uomini politici — il diritto della collettività ad essere informata possa essere esteso fino a ricomprendere peculiari circostanze inerenti aspetti della vita privata di personaggi pubblici, al pubblico non può comunque essere riconosciuto il diritto a ricevere informazioni nel caso siano pubblicate, al solo scopo di soddisfare la curiosità dei lettori, immagini e notizie inerenti alla vita privata di personaggi pubblici. (*Von Hannover*, cit., § 65; *Standard Verlags GmbH*, cit., § 53; si veda inoltre il punto 8 della Risoluzione 1165 (1998) sul diritto alla privacy dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa). Nel secondo caso la libertà di espressione richiede d'essere più restrittivamente interpretata. (*Von Hannover*, cit., § 66; *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., § 40; e *MGN Limited*, cit., § 143).

γ) Condotta precedente della persona di cui si scrive

92. Altri fattori dalla cui considerazione non si può prescindere sono il comportamento tenuto, dalla persona interessata, anteriormente alla

pubblicazione dell'articolo in questione, e l'eventuale precedente divulgazione di quelle fotografie o di quelle informazioni ad esso correlate. (*Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., §§ 52-53; *Sapan*, cit., § 34). Tuttavia, il solo fatto d'aver cooperato con la stampa in precedenti occasioni non può valere quale giustificazione per imporre alla parte interessata una privazione di qualsivoglia tutela contro l'ulteriore pubblicazione della propria immagine (*Egeland e Hanseid*, cit., § 62).

δ) Metodo attraverso il quale sono state ottenute le informazione e veridicità di queste ultime

93. Il modo in cui sono state ottenute le informazioni e la loro veridicità costituiscono anch'essi fattori rilevanti ai fini del giudizio. La Corte ha sostenuto che la tutela accordata dall'articolo 10 alla pubblicazione di informazioni di interesse pubblico sia garantita ai giornalisti solo a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di un'accurata base fattuale e che forniscano informazioni attendibili e precise in conformità all'etica giornalistica. (*ex multis, Fressoz e Roire contro Francia* [Grande Camera], n. 29183/95, § 54, ECHR 1999-I; *Pedersen e Baadsgaard*, cit., § 78; *Stoll contro Svizzera* [Grande Camera], n. 69698/01, § 103, ECHR 2007-V).

ε) Contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione

94. Il modo in cui le fotografie e gli articoli vengono pubblicati o la maniera nella quale la persona interessata è mostrata nelle fotografie o descritta nell'articolo possono essere ulteriori fattori da tenere in considerazione (*Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. contro Austria* (3), n. 66298/01 e 15653/02, § 47, 13 dicembre 2005; *Reklos e Davourlis contro Grecia*, n. 1234/05, § 42, 15 gennaio 2009; e *Jokitaipale e altri contro Finlandia*, n. 43349/05, § 68, 6 aprile 2010). Il grado di diffusione dell'articolo o delle fotografie possono altresì essere considerati elementi di valutazione importanti: può essere rilevante considerare se il giornale sia diffuso su scala nazionale o solamente locale e se la sua tiratura sia più o meno ampia. (*Karhuvaara e Iltalehti contro Finlandia*, n. 53678/00, § 47, ECHR 2004-X; *Gurgenidze contro Georgia*, n. 71678/01, § 55, 17 Ottobre 2006).

ζ) Severità della sanzione comminata

95. Da ultimo, nel valutare la proporzionalità delle limitazioni imposte alla libertà di espressione, bisogna prendere in considerazione la natura e la severità della sanzione comminata (*Pedersen e Baadsgaard*, cit., § 93; *Jokitaipale e altri*, cit., § 77).

b) Applicazione al caso di specie

i) Contributo a dibattiti d'interesse pubblico

96. La Corte osserva che gli articoli in questione riguardavano l'arresto e la condanna dell'attore X, entrambi eventi che, essendo fatti giudiziari a carattere pubblico, potevano presentarsi come connotati da un certo interesse pubblico. Il pubblico ha interesse ad essere informato — e ad essere messo nelle condizioni di potersi informare — sullo svolgersi di procedimenti penali, pur nel più totale rispetto della presunzione di innocenza. (*News Verlags GmbH & Co. KG*, cit., § 56; *Dupuis e altri*, cit., § 37; *Cam-*

pos Dâmaso, cit., § 32; si veda anche la Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri e, in particolare, in principi n. 1 e 2). L'interesse del pubblico può variare in grado durante lo svolgersi del procedimento [...] in relazione a diversi fattori quali, a titolo esemplificativo, la notorietà delle persone coinvolte, le circostanze del caso concreto, [...]

ii) Qual è l'oggetto dell'articolo? Quanto è nota la persona della quale si parla?

[...]

98. La Corte considera che è primariamente compito dei giudici nazionali determinare quanto sia noto un personaggio, specialmente se questi è conosciuto soprattutto a livello nazionale. La Corte osserva che, al tempo del fatto oggetto del caso *de qua*, X era la star di un telefilm di successo, telefilm nel quale egli interpretava il protagonista, il commissario Y. La popolarità dell'attore era essenzialmente legata al telefilm [...] Di conseguenza, come sembrava suggerire il Tribunale Regionale, egli non era un piccolo attore la cui notorietà [...] rimaneva limitata. [...]

99. [...] La Corte ritiene che X fosse sufficientemente noto per potere essere qualificato come personaggio pubblico. Tale considerazione rinforza il diritto del pubblico ad essere informato sia circa il suo arresto sia circa il procedimento penale iniziato a suo carico.

100. [...] Le corti nazionali giunsero alla conclusione che l'interesse della casa editrice ricorrente a pubblicare gli articoli *de qua* fosse legato esclusivamente al fatto che fosse stato X a commettere un reato; se quello stesso reato fosse stato commesso da un comune cittadino, probabilmente, la notizia non sarebbe stata divulgata. La Corte condivide pienamente questa affermazione. È comunque opportuno osservare che X venne arrestato in un luogo pubblico [...].

iii) La condotta di X prima della pubblicazione degli articoli

101. [...] In diverse interviste X ha rivelato dettagli della sua vita privata. [...] È opinione della Corte che, [...] considerando il suo grado notorietà, sia da ritenersi ridotta la legittima aspettativa di X a veder tutelata la propria vita privata. (*mutatis mutandis*, *Hchette Filipacchi Associés (ICI PARIS)*, cit., § 53)

iv) Metodo col quale sono state acquisite le informazioni e veridicità delle informazioni

[...]

105. [...] Il primo degli articoli pubblicati era basato su informazioni fornite dall'ufficio stampa della procura di Monaco le quali, pertanto, avevano una sufficiente base fattuale. (*Bladet Tromsø e Stensaas*, cit., § 72; *Eerikäinen e altri*, cit., § 64; e *Pipi contro Turchia* (dec.), n. 4020/03, 15 Maggio 2009) [...]

106. [...] Il fatto che le informazioni provenissero dall'ufficio stampa della procura di Monaco — secondo l'opinione delle corti tedesche —

comportava solamente che il ricorrente potesse fare affidamento sulla loro veridicità. Tale circostanza non dispensava il ricorrente dal proprio dovere di operare un bilanciamento fra l'interesse a divulgare la notizia e il diritto di X a che fosse rispettata la propria vita privata. [...]

107. A parere della Corte, non ci elementi che portino a dubitare sul fatto che tale bilanciamento non abbia avuto luogo. [...] considerando la natura del reato commesso da X, il grado di notorietà di X, le circostanze nelle quali ha avuto luogo il suo arresto e la veridicità delle informazioni in questione [...] la ricorrente ha ritenuto che non vi fossero ragioni sufficienti per preservare l'anonimato di X. Si dovrebbe inoltre evidenziare che tutte le informazioni divulgate dalla ricorrente erano state confermate dal pubblico ministero W ad altre riviste ed emittenti televisive. Inoltre, quando venne pubblicato il secondo articolo, i fatti che avevano portato alla condanna di X erano già noti al pubblico (*mutatis mutandis*, *Aleksey Ovchinnikov contro Russia*, n. 24061/04, § 49, 16 dicembre 2010) [...] La Corte ritiene che non ci siano elementi che portino a supporre che la ricorrente abbia agito in mala fede pubblicando gli articoli *de qua*.

v) Contenuto, forma e conseguenze degli articoli oggetto di contestazione

108. [...] Gli articoli pubblicati non rivelavano dettagli inerenti la vita privata di X, ma erano meramente incentrati sulle circostanze e sugli eventi successivi al suo arresto (*Flinkkilä e altri*, cit., § 84; *Jokitaipale e altri*, cit., § 72). [...] Secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che il secondo articolo contenesse alcune espressioni finalizzate ad attirare l'attenzione del pubblico non costituisce di per sé un argomento rilevante. [...] La Corte ritiene che la forma espressiva degli articoli non costituisca motivo sufficiente per vietarne la pubblicazione. [...]

vi) Severità della sanzione comminata alla ricorrente

109. [...] la Corte ritiene che, sebbene ci sia stata clemenza da parte dei giudici nazionali, le sanzioni imposte potessero essere in grado di avere effetti inibenti (*chilling effects*) sulla ricorrente. E, in ogni caso, tali sanzioni non apparivano giustificabili alla luce dei fattori di cui *supra*.

c) Conclusioni

110. In conclusione, le motivazioni addotte dallo Stato convenuto, sebbene rilevanti, non sono sufficienti a giustificare la necessità della limitazione imposta alla libertà di espressione in una società democratica. Nonostante il margine di apprezzamento riservato ai singoli stati membri, la Corte ritiene che manchi un ragionevole rapporto di proporzionalità fra le restrizioni imposte dai giudici nazionali e il legittimo scopo perseguito.

111. Di conseguenza, c'è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

[...]

P.Q.M. — [...]

3. Dichiaro, per 12 voti favorevoli contro 5 contrari, che c'è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione;

[...]

**OPINIONE DISSENZIONE DEL GIUDICE LÓPEZ GUERRA SOTTO-
SCRITTA DAI GIUDICI JUDGES JUNGWIERT, JAEGER, VILLI-
GER AND POALELUNGI**

Mi trovo in disaccordo con la pronuncia della Grande Camera che ha riscontrato una violazione dell'articolo 10 della Convenzione. Ritengo che, nel caso di specie, la Grande Camera non avesse elementi comprovanti la mancanza di un'adeguata tutela della libertà di espressione della ricorrente.

[...] Conformemente a quanto stabilisce la consolidata giurisprudenza citata da questa sentenza (*Petrenco contro Moldavia*, n. 20928/05, § 54, 30 marzo 2010; *Petrov contro Bulgaria* (dec.), n. 27103/04, 2 novembre 2010; *Polanco Torres e Movilla Polanco contro Spagna*, n. 34147/06, § 40, 21 settembre 2010), la Corte non deve entrare nel merito dei casi di specie prendendo il posto dei competenti giudici nazionali; il compito della Corte è quello di riesaminare le decisioni rese dalla corti nazionali nell'esercizio del loro potere di apprezzamento. Per quanto concerne l'articolo 10 della Convenzione, i giudizi nazionali hanno un certo margine di apprezzamento (*Von Hannover contro Germany*, n. 59320/00, § 57, ECHR 2004-VI; *Lappalainen contro Finlandia* (dec.), no. 22175/06, 20 Gennaio 2009) sebbene, come sottolineato proprio in questa sentenza resa dalla Grande Camera (§ 86), le loro pronunce possano poi essere soggette allo scrutinio della Corte. [...] la Corte ha elaborato una serie di criteri da seguirsi ogniqualevolta si valuti come un giudice nazionale abbia operato il bilanciamento fra diritti configgenti. Il contributo apportato dalle informazioni pubblicate a dibattiti di pubblico interesse, i precedenti comportamenti della persona interessata dalla pubblicazione e il suo grado di notorietà, il contenuto e la veridicità delle informazioni divulgate e la natura delle sanzioni comminate rappresentano alcuni dei principi individuati dalla Corte. Questi criteri devono trovare applicazione nei giudizi di temperamento fra diritti configgenti operati dalle autorità nazionali (in questo caso da giudici nazionali) [...].

Per poter esercitare i poteri di revisione attribuiti alla Corte senza trasformarla in un giudice di quarto grado, il nostro compito [...] è quello di verificare se i giudici nazionali abbiano debitamente bilanciato i diritti configgenti prendendo in considerazione i criteri individuati alla Corte senza commettere errori manifesti o omissioni su qualsivoglia fatto rilevante. [...] se i giudizi nazionali hanno espressamente bilanciato i diritti e gli interessi configgenti e, nel farlo, hanno dato applicazione ai criteri individuati dalla summenzionata giurisprudenza, un'ulteriore valutazione di tali diritti ed interessi compiuta da questa Corte, nell'esame di nuovi fatti e circostanze del caso di specie, equivarrebbe ad un quarto grado di giudizio [...].

Nel caso di specie le corti nazionali [...] hanno indubbiamente operato un giudizio di bilanciamento. [...] le corti hanno valutato i diritti configgenti, diritti entrambi meritevoli di tutela poiché derivati dalla libertà di espressione e dalla protezione della privacy. Con delle motivazioni approfondite hanno spiegato le loro sentenze e le ragioni per le quali hanno deciso di privilegiare e dare maggior peso alla tutela del diritto alla privacy e alla reputazione. Le sentenze hanno esaminato in modo esaustivo i differenti aspetti e circostanze del caso di specie, inclusi l'interesse pubblico che poteva essere insito nella vicenda, il grado di notorietà della persona protagonista dei fatti divulgati e la natura dei reati per i quali questa è stata accusata e condannata, la severità della pena comminata alla società [casa editrice] ricorrente. Inoltre, seppur indirettamente, la Corte d'Appello

tedesca, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Federale del 15 novembre 2005 — sentenza che espressamente citava e dava applicazione ai principi stabiliti nella sentenza Von Hannover resa da questa Corte il 24 giugno 2004 — ha intenzionalmente dato applicazione ai principi posti dalla nostra Corte.

[...] Le sentenze rese sia dalla Corte Regionale di Amburgo sia dalla Corte di Appello dimostrano che entrambe hanno attentamente soppesato tutti i fatti rilevanti del caso *de qua*, sfruttando e avvalendosi delle proprie conoscenze e del loro costante contatto con la realtà socio-culturale del proprio paese, in un modo che non può essere considerato né arbitrario né inaccurato o manifestamente irragionevole.

Considerato quanto sopra, non si ravvisa alcun elemento che possa giustificare la revisione, operata da questa Corte, delle sentenze dei giudici nazionali sul caso *de qua*. Le corti nazionali non hanno mancato né di contemperare i diritti confliggenti né di dare applicazione ai principi individuati dalla Corte. Esse non hanno commesso evidenti errori di valutazione e non hanno omesso di considerare nessuna delle circostanze rilevanti. Ciononostante, invece di focalizzarsi nel valutare se i giudici nazionali avessero efficacemente dato applicazione ai summenzionati principi, la Grande Camera ha scelto di esaminare nuovamente gli stessi fatti che erano già stati portati all'attenzione delle corti nazionali. [...] Esaminando gli stessi fatti e usando sia i medesimi criteri sia il medesimo approccio al contemperamento la Grande Camera è giunta ad una differente conclusione: la Grande Camera ha accordato una maggior tutela alla libertà di espressione piuttosto che al diritto alla privacy. Tuttavia ciò è precisamente quanto la giurisprudenza della Corte ha stabilito non rientrare fra le proprie attribuzioni: la Corte non dovrebbe deliberare come se fosse un giudice di quarto grado, ripetendo nuovamente valutazioni già debitamente operate dai giudici nazionali.

**IL DECALOGO DI
STRASBURGO SU
INFORMAZIONE E PRIVACY:
UN PASSO VERSO UNA
GIURISPRUDENZA
UNIFORME?**

I. I RICORSI PRESENTATI A STRASBURGO.

La disciplina avente ad oggetto la libertà di espressione ed il diritto alla tutela della riservatezza e della vita privata dei singoli costituisce uno dei campi privilegiati per valutare l'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla legislazione e sulla prassi giurisprudenziale dei quarantasette paesi membri¹. Due recenti pronunce della Corte di Strasburgo — le sentenze Von Hannover ² e Axel Springer AG³, entrambe

¹ H. RÖSLER, *L'influsso del diritto privato europeo sull'evoluzione del diritto alla privacy in Germania*, in *La Responsabilità Civile*, 2006, 6 ss.

² Corte eur. dir. uomo, 7 febbraio 2012, *Von Hannover contro Germania* (n. 2), Applications n. 40660/08 e 60641/08.

³ Corte eur. dir. uomo, 7 febbraio

contro la Germania — sembrano far emergere una tendenza al ravvicinamento normativo e, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona⁴, paiono collocarsi entro un percorso teso a realizzare una sempre maggiore convergenza normativa fra i sistemi di protezione dei diritti fondamentali in ambito europeo⁵.

Con il primo ricorso, Carolina Von Hannover — più nota alle cronache come Carolina di Monaco — si è rivolta alla Corte per sentire condannare la Germania la quale, negandole tutela inibitoria e non sanzionando la divulgazione di foto che la ritraevano in momenti che — secondo i legali della ricorrente — avevano carattere strettamente privato, sarebbe stata rea di non aver adeguatamente tutelato il suo diritto alla riservatezza, così come garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea. Diversi periodici tedeschi, infatti, non erano stati in alcun modo sanzionati per aver pubblicato alcuni articoli aventi ad oggetto eventi mondani monegaschi e lo stato di salute del padre della ricorrente, il principe Ranieri, articoli *inter alia* accompagnati da diverse fotografie della ricorrente scattate durante periodi di vacanza trascorsi a St. Moritz in compagnia del marito e di alcuni amici.

Il secondo caso, invece, è stato introdotto alla Corte a seguito di misure restrittive della libertà di espressione e di informazione imposte dall'autorità giudiziaria tedesca alla casa editrice Axel Springer AG. Sanzionata per aver pubblicato alcuni scatti ritraenti l'attore protagonista di una fiction poliziesca di successo insieme con due articoli che divulgavano la notizia del suo arresto e della sua condanna per possesso di cocaina, la ricorrente, la Axel Springer AG, si è rivolta alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

2. L'OGGETTO DEL RICORSO: IL BILANCIAMENTO TRA ARTICOLO 8 E ARTICOLO 10 CEDU.

Entrambi i ricorsi — il primo proposto ex articolo 8 e conclusosi con una declaratoria di non violazione, il secondo ex articolo 10 Cedu e culminato in una condanna per la Germania — hanno portato i giudici della Corte a riflettere sul delicato e controverso tema del bilanciamento fra libertà d'espressione e diritto alla riservatezza⁶ e, in particolare, sia sul-

2012, *Axel Springer AG contro Germania*, Application n. 39954/08.

⁴ Il Trattato di Lisbona, conferendo alla Carta dei Diritti Fondamentali valore di diritto primario, apre la strada ad una possibile adesione dell'Unione Europea alla Cedu (Protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione Europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali); sul punto cfr.: A. ARLOTTA, *La tutela dei diritti dell'uomo a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona*, in *Giurisprudenza di merito*, 2011 (2), 525 ss.; F. SORRENTINO, *I diritti fondamentali in Euro-*

pa dopo Lisbona (considerazioni preliminari), in *Corriere giuridico*, 2010 (2), 145 ss.; V. ZAGREBELSKY, *La prevista adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Relazione presso l'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa (19 dicembre 2007)*, in www.europeanrights.eu.

⁵ M. OETHEIMER, *Art. 10*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, 2012, 398.

⁶ Sin dalle prime teorizzazioni pretorie e dottrinali della privacy è emerso co-

l'importanza dell'informazione per ogni paese che aspiri a definirsi democratico⁷ sia su quella attenuata, ma indiscussa, legittima aspettativa di privacy che è propria anche dei personaggi noti.

Le due pronunce in parola si inseriscono invero nel filone di una giurisprudenza nata alla fine degli anni novanta sulla scorta della risoluzione del Consiglio d'Europa numero 1165 del 1998⁸ — risoluzione adottata forse anche sull'onda delle polemiche originate dal comportamento della stampa e acuitesi subito dopo la scomparsa di Lady Diana — in materia di diritto alla privacy dei personaggi pubblici e della sentenza Von Hannover (n. 1) contro Germania⁹. Rifacendosi ad alcune pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti¹⁰, tale indirizzo giurisprudenziale ha introdotto la distinzione fra uomo comune e personaggio pubblico e ha posto le basi perché potesse andare affermandosi l'idea che talvolta, anche in un contesto pubblico, possa esistere una zona di interazione fra l'individuo e soggetti terzi la quale, afferendo alla vita privata, dovrebbe essere oggetto della tutela garantita dall'articolo 8 della Convenzione¹¹. Inserendosi fra i

me questo diritto, inevitabilmente, dovesse trovare un limite nella libertà di espressione e nel diritto di informazione su vicende oggetto di interesse pubblico. Diritto di informazione e riservatezza si limitano vicendevolmente e il reciproco contenimento si è rivelato subito di non facile soluzione, sia a livello nazionale che internazionale; nell'immensa letteratura si veda, oltre ovviamente a L. BRANDEIS, S. WARREN, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890 IV(5), A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Roma 1974 e U. DESERVO, *Prime considerazioni sul diritto di cronaca e nuova legislazione sulla tutela dei dati personali*, in R. ZACCARIA (a cura di), *Informazione e telecomunicazione*, in *Trattato di diritto amministrativo diretto da G. SANTANIELLO*, XXIII, Padova, 1999, 995 ss.

⁷ Le libertà di espressione e di stampa vengono considerate quale elemento necessario per l'identificazione dei moderni regimi democratici. Con l'affermarsi dello Stato sociale e delle moderne democrazie pluraliste le libertà in parola continuano a sussistere, come in epoca liberale, in funzione dell'individuo, ma allo stesso tempo vengono in rilievo anche come elemento costitutivo, fondante ed essenziale dei moderni Stati democratici e, in particolare, della democrazia politica occidentale. Sul tema cfr.: R.A. DAHL, *Sulla democrazia*, Roma, 2006; A. BALDASSARRE, *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT e USA)*, in *Politica del Diritto*, 1986, 579 ss.; A. PACE, *La libertà di manifestazione come diritto inviolabile e insopprimibile. Natura del diritto e fonda-*

mento costituzionale dei limiti. Libertà di manifestazione e regime democratico, in A. PACE, M. MINETTI, *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Bologna, 2006, 37 ss. La stretta connessione del diritto di informazione con la formazione dell'opinione pubblica e, quindi, con la struttura portante della stessa democrazia è riconosciuta anche dalla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Cfr., *ex multis*: Corte cost., 19 febbraio 1965, n. 9; Corte cost., 17 aprile 1969, n. 84; Corte eur. dir. uomo, 7 dicembre 1976, *Handyside contro Regno Unito*, Application n. 5493/72; Corte eur. dir. uomo, *Sunday Times contro Regno Unito* (n. 2), 26 novembre 1991, Application n. 13166/887; Corte eur. dir. uomo, 7 giugno 2007, *Dupuis e altri contro Francia*, Application n. 1914/02; Corte. eu. dir. uomo, 18 maggio 2004, *Editions Plon contro Francia*, Application n. 58148/00.

⁸ Il testo integrale della Risoluzione 1165 (1998) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è riportato integralmente nella decisione *von Hannover* (n. 1).

⁹ Corte eur. dir. uomo, 24 giugno 2004, *Von Hannover contro Germania* (n. 1), Application n. 59320/00 in questa *Rivista* 2004, 835; per un più analitico commento alla sentenza in parola B. RUDOLF, *Council of Europe: Von Hannover v. Germany*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2006 IV (3), anno 2006, 533 ss.

¹⁰ United States Supreme Court, *Ny Times & Co. v. Sullivan*, 9 marzo 1964 (376 U.S. 254)

¹¹ Pur non condividendo pienamente

parametri del *balancing test*¹² tra privacy e informazione, la distinzione fra personaggi pubblici e uomini comuni ha contribuito ad acuire la già forte incertezza sul significato da attribuire alla nozione di riservatezza e vita privata di cui all'articolo 8 della Convenzione¹³ e, pertanto, la dottrina non ha mancato di criticare questa giurisprudenza sia per la poca prevedibilità sia per le ambiguità insite nei criteri indicati dalla Corte quali elementi chiave per determinare l'esito del contemperamento fra articolo 8 e articolo 10 nei singoli casi concreti¹⁴.

3. L'INTERVENTO DELLA GRANDE CAMERA E LE PRONUNCE DEL FEBBRAIO 2012.

Le oscillazioni e la diversificata *case law* dei giudici di Strasburgo hanno contribuito non solo ad incrementare le difficoltà incontrate dalle corti e dai legislatori nazionali nel determinare un bilanciamento conven-

la concezione anglosassone della privacy, la Corte europea dei diritti dell'uomo, rifacendosi in parte alla giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, va affermando l'idea che la sfera di riserbo garantita al singolo possa e debba variare in relazione al suo status sociale e al correlativo interesse pubblico del quale possono essere investite le notizie inerenti la sua persona e la sua vita. La notorietà non comporta tuttavia un'implicita rinuncia alla privacy, ma determina un'affievolimento della tutela garantita alla riservatezza dei personaggi pubblici o che rivestono pubbliche funzioni (cd *public figures* o *civil servants*). La notorietà interviene dunque quale elemento chiave del *balancing test* fra riservatezza e diritto di informazione e, come tale, contribuisce a determinare l'ampiezza da accordare alla legittima aspettativa di tutela dell'*homo publicus* in relazione all'interesse della collettività ad essere informata su fatti d'interesse generale intimamente connessi al suo status. Al riguardo cfr: A. BALDASSARRE, *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee*, cit., 589 ss.; G. RESTA, *Trial by media as a legal problem - A comparative analysis*, Napoli 2009, 173; A. TAMIETTI, *Intercettazioni telefoniche e garanzie a tutela del diritto al rispetto della vita privata e delle corrispondenza dell'imputato: la Corte interpreta estensivamente gli obblighi positivi dello Stato*, in *Cassazione penale*, 2004, 691 ss.; N. JAYAWICKRAMA, *The judicial application of Human Rights Law - National, regional and International jurisprudence*, Cambridge, 2002, 697. Inoltre, a titolo esemplificativo: Corte eur. dir. uomo, 24 giugno 2004, *Von Hannover contro Germania* (n. 1), cit.; Corte eur. dir. uomo, 4 giugno 2009, *Standard Verlags*

GmbH v. Austria (n. 2), Application n. 21277/05; Corte eur. dir. uomo, 18 maggio 2004, *Éditions Plon contro Francia*, Application n. 58148/00; Corte eur. dir. uomo, 5 dicembre 2002, *Craxi contro Italia*, Application n. 34896/97; Corte eur. dir. uomo, 17 gennaio 2012, *Lathonen contro Finlandia*, Application n. 29576/09. Sulla contrapposizione fra la concezione statunitense e quella europeo-continentale del diritto alla privacy cfr: S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1997 (4); S. RODOTÀ, *Privacy, dignità, libertà. Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati*, Wroclaw, 14-16 Settembre 2004; N. JAYAWICKRAMA, cit., 599 ss.

¹² Per una più generale considerazione dei termini e delle modalità di bilanciamento adottate dalla Corte di Strasburgo: D.J. HARRIS, M. OBOYLE, E.P. BATES, C.M. BUCKLEY, *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford 2009, 341 ss.

¹³ Oltre al già sopraccitato testo di D.J. HARRIS, M. OBOYLE, E.P. BATES, C.M. BUCKLEY, si veda anche V. ZENO ZENCOVICH, *Art. 8*, in S. BARFOLE, G. RAIMONDI, B. CONFORTI, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 308.

¹⁴ H. RÖSLER, *op. cit.*, 6 ss.; B. RUDOLF, *op. cit.*, 533 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, cit., 308 e 309. Sulle difficoltà emerse nell'individuare una chiara linea di demarcazione fra vita pubblica e vita privata si vedano altresì le *concurring opinions* espresse dai giudici Cabral Barreto e Zupancic nella decisione *von Hannover* (n. 1), *Von Hannover contro Germania* (n. 1), cit.

zionalmente accettabile fra i diritti in parola, ma hanno sollevato numerose questioni relative all'ambito di applicazione dei diversi diritti al punto di rendere necessario l'intervento della Grande Camera, la quale è stata chiamata a pronunciarsi proprio nelle sentenze Von Hannover 2 e Axel Springer AG¹⁵.

La quinta sezione della Corte — sezione alle quale tutti e due i ricorsi erano stati inizialmente affidati in decisione —, infatti, ritenendo che entrambi i casi potessero essere forieri di gravi problemi di interpretazione o potessero ingenerare il rischio di contrasti giurisprudenziali con altre pronunce della Corte, decise, ai sensi dell'articolo 30 Cedu¹⁶, di devolverli alla Grande Camera¹⁷.

L'assegnazione in prima istanza di ambedue le controversie alla Grande Camera rappresenta un dato importante e può essere letta quale espressione di una significativa intenzione da parte di Strasburgo di creare un precedente giurisprudenziale particolarmente significativo e autorevole, un precedente che potesse essere in grado non solo di influenzare fortemente gli stati firmatari orientandoli ad esercitare i propri margini di discrezionalità conformemente alle pronunce in parola, ma di determinare altresì una maggiore coerenza e prevedibilità nelle decisioni della Corte¹⁸.

La ratio delle scelte operate dalla Corte dà, tuttavia, l'impressione che i giudici di Strasburgo non abbiano solamente cercato di armonizzare e uniformare la propria *case law*; sembrerebbe quasi che la Grande Camera abbia posto in essere un dissimulato tentativo di esercitare una funzione di tipo paranormativo. Tale ipotizzabile proposito dei giudici di Strasburgo sembra poter essere in qualche modo confermato sia dall'architettura sulla quale si articolano le argomentazioni della Corte, sia dalle stesse motivazioni alla base delle pronunce in parola.

Con riferimento al primo aspetto, si evidenzia che, a differenza delle sentenze emesse dai giudici della Corte di Strasburgo in passato, queste pronunce non si limitano a cogliere le peculiarità dei singoli ed unici casi concreti e a valutare i profili di legalità, proporzionalità e necessità dei bilanciamenti nazionali, ossia la conformità delle scelte legislative e giudiziali nazionali in base ai parametri del testo convenzionale così come interpretato ex articolo 32 Cedu. Le pronunce in parola vanno oltre.

La Corte, infatti, estrapola dalla sua giurisprudenza e descrive analiticamente, punto dopo punto, i principi cardine in materia di bilanciamento fra il diritto d'espressione e il diritto alla riservatezza dei personaggi pubblici. Pur senza sovvertire i postulati chiave affermati dalla propria giu-

¹⁵ M. OETHEIMER, *Art. 10*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, 2012, 413.

¹⁶ Per un commento maggiormente dettagliato circa le procedure ed i presupposti per poter accedere in prima istanza alla Grande Camera cfr.: M. DE SALVIA e M. REMUNS, *Ricorrere a Strasburgo: presupposti e procedure*, Milano 2011, 71

ss.; M. DE SALVIA, *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: procedure e contenuti*, Napoli 2001; M. OETHEIMER, *cit.*, 600 ss.

¹⁷ *Von Hannover contro Germania* (n. 2), § 3; *Axel Springer AG contro Germania*, § 3.

¹⁸ G. RAIMONDI, *Art. 30*, in S. BARTOLE, G. RAIMONDI e B. CONFORTI, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 529 ss.

risprudenza nel corso degli anni, la Corte articola queste due pronunce in una particolare struttura organica che riassume e delinea sei *criteri rilevanti*¹⁹ (apporto a dibattiti di interesse generale; grado di notorietà della persona interessata e argomento dell'articolo; comportamenti del soggetto presunto danneggiato precedenti alla pubblicazione; metodo d'acquisizione e veridicità delle informazioni diffuse; contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione; severità della sanzione imposta²⁰) dai quali le autorità nazionali — i legislatori ma, ancor più, i giudici — non possono prescindere al fine di bilanciare le istanze di protezione dell'uno o dell'altro diritto conformemente al dettato convenzionale²¹.

Se i criteri di bilanciamento descritti dalla Corte non rappresentano di per sé un *revirement* giurisprudenziale, lo stesso non può essere affermato con riferimento alla formulazione che di essi ne danno le pronunce in parola: la Corte, infatti, pur senza abbandonare del tutto il consueto approccio casistico che contraddistingue le sue pronunce, redige un vero e proprio decalogo, rivolto ai giudici di Strasburgo e alle corti nazionali, per realizzare il contemperamento fra libertà di espressione e privacy.

Il decalogo della Grande Camera delinea quello che dovrebbe essere il *modus operandi* delle corti nazionali e, allo stesso tempo, sembra caricare di particolare valore il controllo operato dai giudici di Strasburgo. Per quanto concerne il controllo e le motivazioni addotte dalla Corte, emerge espressamente che presupposto per un equilibrato bilanciamento delle diverse istanze di protezione è la considerazione della libertà di espressione e della privacy come diritti di pari dignità e meritevoli di egual tutela²².

Tale considerazione, esplicitata dalla Corte sia nel caso *Von Hannover* (2)²³ sia in *Axel Springer AG*²⁴, sembra però essere contraddetta dalla stessa Grande Camera la quale, in entrambe le sue pronunce, pare confer-

¹⁹ *Von Hannover contro Germania* (n. 2), §§ 109 ss.; *Axel Springer AG contro Germania*, §§ 89 ss.

²⁰ *Axel Springer AG contro Germania*, § 95 — Quest'ultimo criterio di bilanciamento viene in rilievo solamente nel caso *Axel Springer AG* in relazione alle sanzioni comminate dalle autorità nazionali alla casa editrice imputata e condannata dalle corti tedesche.

²¹ La Corte di Strasburgo non solo è notoriamente restia ad elaborare dichiarazioni di diritto aventi carattere generale, ma non conosce neppure la regola dello *stare decisis*. Formalmente i precedenti giurisprudenziali elaborati dai giudici di Strasburgo non possono dirsi vincolanti né per la stessa Corte, né per i giudici nazionali, ma — come emerge anche dalla sentenze in commento (*Von Hannover contro Germania* (n. 2), § 125) — la Corte non manca di considerare come le autorità nazionali abbiamo preso in considerazione l'interpretazione delle disposizioni convenzionali rese dalla giurisprudenza della Corte. Sui rapporti fra corti nazionali e Corte

di Strasburgo, sul valore del precedente giurisprudenziale nei giudizi dinanzi alla Corte e sulle regole che presidono l'interpretazione del testo convenzionale si veda, tra i molti, D.J. HARRIS, M. O'BOYLE, E.P. BATES, C.M. BUCKLEY, *cit.*, 1 ss.; F. MATSCHER, *Il metodo di lavoro e lo stile delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in F. POCAR (a cura di), *Diritti individuali e giustizia internazionale*, Milano, 2009, 541 ss.

²² In merito ai rapporti fra la tutela della riservatezza e la salvaguardia del diritto di informazione e manifestazione del pensiero cfr: A. PACE, *I limiti oggettivi. Il limite della riservatezza, dell'immagine e del nome. La disciplina dei dati personali. Problemi relativi alla c.d. libertà informatica*, in A. PACE, M. MANETTI, *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Bologna, 2006, 136 ss.

²³ *Von Hannover contro Germania* (n. 2), § 106.

²⁴ *Axel Springer AG contro Germania*, § 87.

mare la tendenza della Corte europea ad offrire una tutela privilegiata alla libertà di espressione; in altri termini, i giudici di Strasburgo ribadiscono la tradizionale impostazione, elaborata nel 1979 nella sentenza *Sunday Times*, secondo cui la libertà di espressione costituisce la regola e le sue limitazioni l'eccezione, da interpretarsi restrittivamente e rigorosamente²⁵.

La Corte afferma espressamente che, in teoria, i giudici non dovrebbero diversificare le proprie valutazioni in relazione al fatto che il ricorso sia stato presentato, ex articolo 10, da un giornalista o da un editore, ovvero, ex articolo 8, da coloro i quali ritengono ingiustamente lesa la propria aspettativa di privacy o la propria riservatezza²⁶, ma, nella pratica, le stesse pronunce della Corte sembrano smentire questa espressa presa di posizione. L'ampiezza del vaglio europeo in materia di diritto di informazione e il sindacato esercitato della Corte nei casi di specie danno l'impressione che il ricorso a misure restrittive — siano esse adottate in via preventiva o in via successiva — alla libertà di espressione debbano rappresentare l'*extrema ratio*, dal momento che esse presentano gravi rischi per una società democratica²⁷.

La Grande Camera tratta separatamente i due giudizi²⁸ e, apparentemente e contrariamente a quanto affermato in via teorica e di principio, sembra diversificare le valutazioni a supporto delle tesi e delle conclusioni raggiunte in ciascuno dei due casi.

Se nel ricorso von Hannover (2) — ricorso introdotto alla Corte ex articolo 8 — i giudici della Grande Camera si limitano a constatare e a va-

²⁵ Corte eur. dir. uomo, 26 aprile 1979, *Sunday Times contro Regno Unito* (n. 1), Application n. 6538/74, § 65 — « [...] Per valutare se l'ingerenza contestata si fondasse su motivi "sufficienti" a renderla "necessaria in una società democratica", si deve tenere conto di ogni aspetto di pubblico interesse del caso. [...] La Corte non si trova a scegliere tra due principi antinomici bensì di fronte ad un principio la libertà di espressione che soffre di eccezioni, le quali richiedono un'interpretazione rigorosa [...] Non è sufficiente che l'ingerenza contestata rientri tra quelle enumerate dall'invocato art. 10, par. 2; né è sufficiente che sia stata imposta perché il suo oggetto rientrava in una particolare categoria oppure era disciplinato una norma formulata in termini generali o assoluti: la Corte deve assicurarsi che fosse necessario farvi ricorso, tenuto conto dei fatti e delle circostanze dello specifico caso sottoposto al suo giudizio. ». In tema cfr. anche: R. SAPIENZA, *La libertà di espressione nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: il caso Sunday Times*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1981, 43 ss.; M. DE SALVIA, *Compendium della CEDU - Le linee guida della giurisprudenza relativa alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, Napoli 2000, 235; A. TAMUETTI, *Libertà di espressione della stampa e dirit-*

to all'onore delle persone diffamate nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in *Cassazione penale*, 2003(11), 3570 e 3573; N. JAVAWICKRAMA, cit., 711; G.E. VIGEVANI, *Libertà di espressione e discorso politico tra Corte europea dei diritti e Corte costituzionale*, in N. ZANON (a cura di), *Le corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, Napoli, 2006, 469 ss.; P. CARETTI, *Art. 10*, in S. BARTOLE, G. RAIMONDI e B. CONFORTI, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 340 ss.; E. NICOSIA, *Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e diritto penale*, Torino, 2006, 320.

²⁶ *Von Hannover contro Germania* (n. 2), § 106; *Axel Springer AG contro Germania*, § 87.

²⁷ M. DE SALVIA e M. REMUNS, *op. cit.*, 173.

²⁸ *Von Hannover contro Germania* (n. 2), §§ 3 ss. e § 73; *Axel Springer AG contro Germania*, §§ 3 ss. e § 52 — La Grande Camera, muovendo un passo indietro rispetto alla decisione della V sezione della Corte di riunire i ricorsi presentati rispettivamente da Carolina von Hannover e dalla Axel Springer AG, decide di trattare separatamente i due contenziosi sottoposti alla sua attenzione.

lutare la legittimità dell'operato delle corti nazionali, riscontrandone la corrispondenza sia ai parametri del decalogo individuati dalla giurisprudenza Cedu e sintetizzati in queste sentenze, sia alla *case law* di Strasburgo, lo stesso non può dirsi con riferimento al caso *Axel Springer AG*. In questa seconda pronuncia, originata da un ricorso presentato alla Corte ex articolo 10, i giudici di Strasburgo non si limitano a controllare e a valutare il bilanciamento operato dai giudici tedeschi, ma condannano la Germania per aver violato la libertà di espressione del ricorrente, entrando nel merito delle valutazioni operate dalle corti tedesche e facendo un uso politico-strumentale di quel margine di apprezzamento riservato agli stati membri, limite conclamato all'operatività delle norme Cedu così come interpretata dai giudici di Strasburgo. Dopo aver constatato che l'interferenza alla libertà di espressione del ricorrente era prevista dalla legge tedesca²⁹, i giudici di Strasburgo valutano, applicando i criteri del decalogo, la sua rispondenza al principio di necessità rivedendo totalmente le valutazioni delle Corti nazionali, con riferimento sia alla notorietà del soggetto leso sia al correlativo interesse pubblico ad essere informato delle vicende oggetto di cronaca³⁰. Per tutelare la libertà di espressione del ricorrente la Corte esorbita dai suoi poteri invadendo quel margine di apprezzamento garantito a tutti gli stati membri e, entrando pienamente nel merito del contemperamento operato dai giudici tedeschi, si comporta come un giudice di quarta o quinta istanza³¹. I giudici di Strasburgo sembrano discostarsi dal ruolo sussidiario attribuito loro dalla Convenzione enfatizzando una tendenza all'universalità, tendenza non solamente in linea con le frontiere comunicative dei nuovi media, ma altresì coerente con il sindacato particolarmente ampio esercitato dalla Corte in materia di diritto all'informazione.

Le singole valutazioni operate dalla Grande Camera nei casi di specie non mettono comunque in discussione l'importanza del decalogo contenuto in entrambe le sentenze il quale, in assenza di precedenti giurisprudenziali fortemente divergenti all'interno della propria *case law*, potrebbe forse rappresentare un possibile tentativo esperito dalla Corte per cercare di andare oltre il semplice e mero ravvicinamento normativo fra i quarantasette stati membri.

In un ambito ormai privo di confini geografici quale quello dei *mass media* e della comunicazione, la Corte ha probabilmente incoraggiato gli Stati membri a garantire al cittadino non solo un grado minimo di tutela, ma una tutela sempre più uniforme precisando analiticamente, in una sorta di vero e proprio decalogo, i parametri e le regole entro i quali definire e standardizzare il contemperamento fra libertà di espressione e privacy e per realizzare, già a livello nazionale, un equilibrato, ergo convenzionalmente legittimo, bilanciamento fra i diritti in parola.

Quello che sembra essere messo in discussione è invece il ruolo della Corte di Strasburgo, il ruolo delle corti e dei legislatori nazionali nonché

²⁹ *Axel Springer AG contro Germania*, §§ 75, 76, 77.

³⁰ *Ivi*, §§ 96 ss.

³¹ Sul ruolo della Corte come giudice di quarta istanza si veda: D.J. HARRIS, M. O'BOYLE, E.P. BATES, C.M. BUCKLEY, *cit.*,

14 ss.; P. CARETTI, *Art. 10, cit.*, 343. Si richiama inoltre l'opinione dissenziente espressa, nel caso *Axel Springer AG*, da cinque dei diciassette membri del collegio giudicante (giudici Lopez Guerra, Jungwirth, Jaeger, Villger e Polelungi).

i rapporti reciproci fra la prima e i secondi. Ciò che emerge sono dubbi e perplessità circa il significato e la portata del controllo esercitato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, sempre più sovente, sembra curarsi meno di un tempo delle peculiarità e delle identità nazionali degli Stati membri³², attribuendo ai suoi giudizi un carattere meno sussidiario e più universalistico, a discapito del margine di discrezionalità e di apprezzamento originariamente pensato a garanzia della sovranità e dei particolarismi regionali³³.

4. IL BILANCIAMENTO FRA PRIVACY E DIRITTO DI CRONACA IN ITALIA E I POSSIBILI RIFLESSI DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA.

E in Italia? Nel nostro paese, come affermato prima in via giurisprudenziale e poi dal Codice della Privacy³⁴ (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), si è andata consolidando l'idea che il diritto di cronaca debba essere oggetto di una ponderazione rispetto agli interessi coinvolti e, al tempo stesso, connessi con i valori fondamentali della persona umana. Il bilanciamento fra informazione e privacy è operato in prima istanza dal legislatore, il quale ha codificato regole e limiti per valutare il corretto esercizio del diritto di cronaca in presenza di una lesione della sfera riservata di un individuo.

La demarcazione fra legittimo esercizio del diritto di cronaca e illecita lesione del diritto alla riservatezza è individuata sulla base di due cri-

³² R. CONTI, *Corte Costituzionale e Cedu: qualcosa di nuovo all'orizzonte*, in *Corriere Giuridico*, 2010 (5), 629; O. POLLICINO, *Margine di apprezzamento, art. 10, c.1, Cost e bilanciamento «bidirezionale»: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?*, www.forumcostituzionale.it (16 dicembre 2009).

³³ Circa il rapporto fra sussidiarietà ed universalismo e sulla dottrina del margine di apprezzamento, senza pretesa di esaustività, cfr.: D.J. HARRIS, M. 'OBOYLE, E.P. BATES, C.M. BUCKLEY, *cit.*, 2 e ss.; S. GREER, *The interpretation of the European Convention on Human Rights: universal principle or margin of appreciation?*, in *UCL Human Rights Review*, 2010 (3), 1 ss.; I. DE LA RASILLA DEL MORAL, *The increasingly marginal appreciation of the margin-of-appreciation doctrine*, in *German Law Journal*, 2006 VII(6), 611 ss.; *The margin of appreciation*, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/tisbonnetwork/themis/ECHR/Paper2_en.asp; A. TAMIETTI, *La libertà di espressione della stampa e il diritto all'onore delle persone diffamate nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti*

dell'Uomo, in *Cassazione penale*, 2003, 3573 ss.

³⁴ Dando applicazione alle numerose direttive comunitarie, il Codice in materia di protezione dei dati personali — testo nel quale sono confluite le più volte emendate norme della legge 675/1996 e da ultimo modificato dal D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 69 — mira a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il D.Lgs. 196/2006 affronta il tema dei diritti dell'interessato (Titolo II) e del trattamento dei dati nell'ambito sia dell'espressione letteraria e artistica sia del giornalismo (Titolo XI), rimandando al Codice deontologico (Allegato 1) per la previsione di ulteriori misure e accorgimenti specifici a garanzia degli interessati. Sul tema cfr: S. SICA, P. STAZIONE (a cura di), *La nuova disciplina della privacy: commento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Bologna, 2004; AA.VV., *Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche normative*, Milano, 2004; G. CASSANO, S. FADDA (a cura di), *Codice in materia di protezione dei dati personali*, Milano, 2004.

teri: l'interesse sociale a fruire delle informazioni oggetto di cronaca e l'essenzialità della notizia in essa pubblicata (articolo 137 D.Lgs. 196/2003). I parametri indicati dal legislatore, tuttavia, rendono assai arduo il determinarsi di una netta dicotomia fra lecito ed illecito e, di fatto, nell'assenza di specificazioni deontologiche, demandano all'interprete, alle pronunce del Garante e dell'autorità giudiziaria, l'esatta e puntuale identificazione dei concreti criteri di bilanciamento fra cronaca e privacy³⁵.

Il ruolo chiave dell'interprete è invero esaltato nell'articolo 137 del Codice della privacy. Quest'ultimo, eliminando quasi totalmente gli adempimenti previsti dalla normativa generale, ha portato sia ad un ripudio degli strumenti di tutela preventivi e astratti dell'autorizzazione e del consenso, sia ad un correlativo utilizzo di strumenti successivi, *in primis* la valutazione comparativa in concreto dei due beni contrapposti della privacy e dell'informazione³⁶. Benché apparentemente la giurisprudenza di merito e di legittimità sembrino mostrare una progressiva stabilizzazione della complessa relazione fra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza³⁷, rimane comunque pressante la necessità di individuare criteri di bilanciamento più espliciti e rigorosi per l'interprete al fine di evitare che questi possa divenire legislatore arbitrario del caso concreto³⁸.

Tali criteri potrebbero forse essere rintracciati proprio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti. Nella logica e nella prospettiva di una sempre maggiore internazionalizzazione della società dell'informazione e nella franca consapevolezza che quella del bilanciamento fra libertà di espressione e privacy è una materia duttile e difficilmente riconducibile a regole e schemi rigidi, un rinvio alla *case law* della Corte europea dei diritti potrebbe essere opportuno, se non addirittura doveroso anche per l'Italia³⁹. Con le sentenze del febbraio 2012, infatti, la Corte di Strasburgo si è fatta lei stessa interprete dell'evolversi della coscienza sociale e delle necessità democratiche prospettando analiticamente, *in primis* ai giudici nazionali, parametri e criteri di bilanciamento potenzialmente in grado di ridurre le incertezze e le divergenze sul piano applicativo non solo fra tutti i quarantasette stati membri, ma anche all'interno delle diverse corti nazionali.

MARTINA MAROSSÌ

³⁵ G.E. VIGEVANI, art. 137, in AA.VV., *Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003*, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche normative, Milano, 2004, 1728 ss.; S. PERON, *La tutela del diritto all'immagine nei provvedimenti del garante della privacy, in Responsabilità civile e previdenza*, 2009 (11), 2351 ss.

³⁶ A. BEVERE, A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, 2006, 138 ss.

³⁷ P. CARETTI e A. CARDONE, *Diritto alla riservatezza e diritto all'informazione: premesse normative e sviluppi giurisprudenziali*, in *Diritti unani e diritto internazionale*, 2010 (1), 87 ss.

³⁸ M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Sul percorso evolutivo di alcune giurisprudenze in materia di lesioni della riservatezza da parte dei media*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2005 (3), 405 ss.

³⁹ G. TIBERI, *Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (II parte)*, in *Cassazione penale*, 2010 (1), 355 ss.